

STATUTO ASSOCIAZIONE "INDIPENDANCE ETS"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Indipendance Ente del Terzo Settore", in breve "INDIPENDANCE ETS" da ora in avanti detta "Associazione" con sede legale nel Comune di Fermignano (PU) in via G. Mazzini 5/A. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Ente del Terzo Settore" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative, può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate

dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3

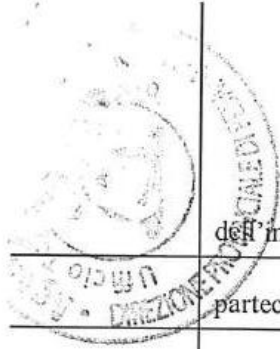
Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso. L'Associazione opera in particolare nei campi della cultura, dell'educazione, della formazione artistica e delle arti performative, promuovendo lo sviluppo di capacità espressive, creative e relazionali della persona e il benessere individuale e collettivo attraverso la pratica artistica. Attraverso il linguaggio del corpo, della danza, del teatro, della musica l'Associazione promuove percorsi educativi, culturali e formativi rivolti a bambini, giovani e adulti, favorendo la partecipazione attiva alla vita culturale e la crescita personale rivolgendo particolare attenzione alla promozione



del'inclusione sociale e dell'accessibilità culturale, con iniziative che favoriscano la	
partecipazione di persone con disabilità, con bisogni educativi speciali o in condizio-	
ni di fragilità sociale.	

L'associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 art. 5 del Codice del Terzo settore:	
---	--

- | | |
|---|------------|
| i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di parti- | flore D Ad |
| colare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e dif- | |
| fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interes- | |
| se generale di cui al presente articolo. | |

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e in considerazione delle at-	
tività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:	

- | | |
|---|------------|
| • organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; | flore D Ad |
| • promuovere attività di educazione, formazione e didattica nelle arti performati- | |
| ve, nella danza e nel teatro; | |
| • progettare e realizzare percorsi di danza educativa, laboratori creativi e attività | |
| espressive rivolte a scuole, comunità educative e contesti sociali; | |
| • organizzare corsi, workshop, seminari, incontri formativi e attività di aggiorna- | |
| mento; | |
| • ideare e realizzare spettacoli, eventi culturali, festival, rassegne e manifestazioni | |
| artistiche; | |
| • promuovere progetti artistici ed educativi finalizzati all'inclusione e alla parte- | |
| cipazione attiva delle persone con disabilità; | |
| • collaborare con istituzioni scolastiche, enti pubblici, università, associazioni e | |
| altri enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti culturali, educativi e | |
| sociali; | |

sviluppare iniziative di promozione culturale, ricerca, sperimentazione e diffusione delle arti performative.

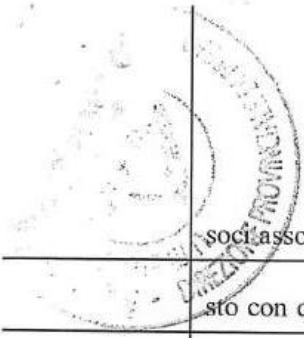
L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli Enti del terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche cittadini italiani o stranieri, o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione. Potranno inoltre essere

soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli di questa associazione nonché scopi sociali ed umanitari. L'elenco dei

soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;

Soci ordinari: coloro che, pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'associazione;

Soci onorari: coloro che, si sono particolarmente distinti e nei confronti dei quali l'Associazione ritiene di esprimere un significato di riconoscimento.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti e possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi

scopi e finalità non in contrasto con quelli di questa associazione nonché scopi sociali

ed umanitari. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una do-

manda di ammissione che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
- l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

In caso domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamente delegata.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e ne dà comunicazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati, il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età,

il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali. Nel caso in cui il socio sia un Ente i diritti di cui sopra vengono garantiti al suo legale rappresentante o a soggetto da questi espressamente delegato.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Flora Q Ad

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si può perdere per i seguenti motivi:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Per delibera di espulsione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indennità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- Per ritardato pagamento della quota associativa;
- Per morte.

Rob

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 11

		
	<i>Organi dell'Associazione</i>	
	Organi dell'associazione sono:	
	• L'assemblea generale dei soci;	
	• Il consiglio direttivo;	
	• Il presidente;	
	• L'eventuale organo di controllo;	
	Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto	
	al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse	
	dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi	
	dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri	
	degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni discipli-	
	nari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia	
	dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.	
	ARTICOLO 12	
	<i>Partecipazione all'Assemblea</i>	
	L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano. In questa sede	
	vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le	
	decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Han-	
	no diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci	
	dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che	
	siano in regola con il pagamento della quota associativa.	
	L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendi-	
	conto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali e ogni	
	qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:	
	9	

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica, inoltre, ove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni

socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci aventi diritto di voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed appro-

vato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. Nelle deliberazioni di appro-

vazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-

tori non hanno voto. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scru-

tatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio, sia esso per-

sona fisica o ente giuridico, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota associa-

tiva.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e/o l'organo di controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e pro-muovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i con-tributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio diretti-vo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopo-sto alla sua approvazione;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua appro-

	vazione.	
	E in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un	
	quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data	
	dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno	
	dell'assemblea.	
	ARTICOLO 17	
	<i>Compiti del Consiglio Direttivo</i>	
	Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione	
	dell'associazione ed ha il compito di:	
	a) convocare l'assemblea;	
	b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;	
	c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;	
	d) dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da	
	sottoporre all'assemblea;	
	f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per	
	l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo	
	tutte le iniziative del caso;	
	h) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art.	
	6 del CTS, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;	
	i) predisporre il bilancio consuntivo;	
	j) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda	
	l'ordinaria amministrazione;	
	k) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da	
	13	

qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

l) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

m) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

n) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

o) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

p) redigere l'eventuale regolamento interno;

q) irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci e dura in carica 4 anni. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso

residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica, o con altri strumenti di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e

decano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea

dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

ARTICOLO 21

L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore di cui all'articolo 30 comma 2 del D.Lgs 117/2017. Esso resta in carica 3 anni. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14

d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilan-

cio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I com-

ponenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche indi-

vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti

previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un

Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-

stro. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui

al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica

ricoperta.

ARTICOLO 22

Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari,

svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo

dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, at-

tende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le

adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere

Il tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di

riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di prov-

vedere ad operazioni bancarie attive e passive.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

	dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e	
	successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;	
	• da contributi degli associati e da eventuali contributi straordinari, deliberati	
	dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità	
	eccedenti quelle del bilancio ordinario;	
	• da erogazioni liberali;	D. Ad.
	• da lasciti testamentari;	
	• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbli-	Rocco
	che, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	• contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	R. Ad.
	• rendite patrimoniali;	
	• da entrate derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici;	R. Ad.
	• da entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Cts nei	
	limiti consentiti dalla legge;	
	• proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Cts	
	e relativo decreto ministeriale di attuazione;	
	• da entrate derivanti da raccolte fondi di cui all' art.7 del Cts, relativo decreto mi-	
	nisteriale di attuazione e linee guida;	
	• da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Ente e prevista dal Codice	
	del Terzo Settore e successive modificazioni.	
	I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 ottobre di	
	ogni anno.	
	ARTICOLO 27	
	<i>Destinazione degli avanzi di gestione</i>	
	20	

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per

l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Il Bilancio

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall' assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. Il suo lodo sarà inappellabile

ARTICOLO 33

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*Ad
Arb
fior
Red*



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO IN URBANO
Reg. to 18/03/2026
N.ro 100 Sp. 3
Esitomi dal versamento:
Data 13/03/2026
ABI 0365 CAB 68280
o presso Ufficio postale
di _____
per € 200,00
(duecento/00)

IL FUNZIONARIO
Francesca Gaudenzi*
*Firma su delega del Direttore Provinciale Carmine CASO
Francesca Gaudenzi